

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Gli adempimenti conseguenti alla ricezione del contributo del 5 per mille***

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Sono in corso di accreditamento in questi giorni i **contributi** assegnati dai contribuenti in relazione al 5 per mille dell'IRPEF dell'anno 2011. Tra i beneficiari del contributo figurano gli "enti del volontariato" e le associazioni sportive dilettantistiche. I criteri di assegnazione dei fondi e gli adempimenti richiesti sono distinti per le due categorie. Vediamo di seguito di che cosa si tratta.

Gli obblighi di rendicontazione per gli "enti del volontariato"

Nella categoria degli "**enti del volontariato**" figurano le Onlus, comprese quelle di diritto (organizzazioni di volontariato, Ong e cooperative sociali), le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori previsti per le Onlus.

Come previsto dal D.P.C.M. 23 aprile 2010, cui la normativa sul 5 per mille per il 2011 faceva rinvio, tutti i beneficiari del 5 per mille sono obbligati a redigere, entro un anno dall'incasso del contributo, un **rendiconto** che indichi la **destinazione delle somme percepite**. Gli enti che hanno percepito più di **20.000 euro** dovranno **trasmettere il rendiconto** all'amministrazione competente per l'erogazione del contributo, entro **30 giorni** dalla data ultima prevista per la compilazione. Per tutti gli altri soggetti rimane l'obbligo di **conservazione** del documento.

Il **modello di rendiconto** da utilizzare da parte degli enti del volontariato - unitamente alle linee guida da seguire per la predisposizione del documento, recentemente aggiornate - è disponibile sul **sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**.

Il rendiconto non deve essere predisposto e trasmesso solo nel caso in cui il soggetto beneficiario rediga un **bilancio sociale**. A tale proposito, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene specificato che qualora il bilancio sociale sia pubblicato sul sito dell'Associazione dovrà essere inviata la sola comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito e la delibera dell'organo competente di approvazione dello stesso mentre se il bilancio sociale non è pubblicato sul sito dell'Associazione lo stesso dovrà essere trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allegando la delibera dell'organo competente di approvazione dello stesso, con le stesse tempistiche previste per la trasmissione del

Rendiconto.

## Le regole per le associazioni sportive dilettantistiche

Anche gli enti sportivi dilettantistici stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione per l'accredito delle somme degli anni **2010 e 2011**. A differenza di quanto avviene per gli enti del volontariato, però, la posizione delle associazioni sportive dilettantistiche è gestita direttamente dal Governo Italiano e, precisamente dall'**Ufficio per lo Sport** – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ufficio per lo Sport istruisce la pratica per l'erogazione dei contributi: a tal fine, è richiesto che le associazioni sportive dilettantistiche effettuino **via posta raccomandata o via pec** una comunicazione per consentire l'avvio della procedura di **liquidazione** delle somme. Tale comunicazione è senz'altro utile per aggiornare i codici IBAN su cui far transitare le somme ma, a parte l'indicazione dell'impianto di gioco utilizzato dall'ente, le informazioni che sono richieste sono ridondanti e, a suo tempo, già comunicate alla Pubblica amministrazione con il modulo di iscrizione all'elenco dei possibili beneficiari del 5 per mille e successivamente già autocertificate all'ufficio Coni competente.

Oltre ai dati anagrafici del Presidente dell'ente **viene infatti richiesto (nuovamente) di autocertificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'applicabilità del beneficio**. In proposito, si ricorda che, secondo quanto previsto dal D.M. 2 aprile 2009, come modificato dal D.M. 16 aprile 2009, il contributo in parola è riservato alle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Si fa infine presente che anche per questi soggetti vale l'obbligo di **predisposizione del rendiconto delle somme ricevute**, nelle stesse modalità e con gli stessi termini previsti per gli enti del volontariato. Sul punto, però, il sito internet dell'Ufficio per lo Sport ([www.sportgoverno.it](http://www.sportgoverno.it)) nulla dice, lasciando quindi sottintendere – ma non ci possiamo giurare! – che con la liquidazione delle somme, a conclusione dell'istruttoria, i controlli sul 5 per mille allo sport dilettantistico siano esauriti.